

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI LA MOROSITÀ DELLA TASSA ANNUALE

(Espressamente prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944,
n.382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali")

Riferimenti di legge

Secondo quanto riportato dall'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 "il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 e dall'art.18, dà luogo a Giudizio Disciplinare".

Art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 - *Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.*

L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.

I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537- *Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:*

1) *omissis;*

2) *omissis;*

3) *omissis;*

4) *determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;*

5) *omissis;*

6) *omissis.*

Premessa

Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione aumenta in modo preoccupante;

Che per ogni iscritto all'Ordine Provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;

Considerato tale comportamento disdicevole anche sotto il profilo deontologico, nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge;

Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, approva il presente regolamento.

1. Posizione di morosità. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale e di effettuare il pagamento entro la scadenza comunicata con nota annuale del Consiglio dell'Ordine.
2. Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro l'anno di riferimento (**31 dicembre**), viene considerato inadempiente e quindi moroso.
3. Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura che viene adottata dall'Ordine, avrà luogo solo a seguito di avvertimenti comunicati sia con posta e-mail certificata e/o tramite servizio postale. Il primo avvertimento verrà attivato entro il primo mese dell'anno successivo alla scadenza (**31 gennaio**). In caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto si avvia il procedimento disciplinare.
4. Resta fermo che l'iscritto che assume la posizione di moroso, secondo quanto stabilito al punto 1.), non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, corsi, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.).
5. L'Ordine ha il diritto di percepire le quote inavase, comprese sanzioni e morosità, anche coattivamente con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente. Tale diritto consente di non ottemperare alla richiesta di cancellazione dall'Albo, finché l'iscritto non provveda a sanare la propria morosità.
6. Il Consiglio dell'Ordine subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il pregresso e mai onorate.

Il segretario



il presidente



il tesoriere

